

40169/10

ESTR.

69

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI Sezione penale

composta dagli Ill.mi signori:

Camera di Consiglio
del 9 novembre 2010

dott. Antonio Stefano Agrò Presidente

“ Giacomo Paoloni Consigliere

“ Anna Maria Fazio “

“ Anna Petruzzellis “

“ Ersilia Calvanese “

r. g. n. 22004/10

sent. n.

1696

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso promosso da Kate Schuchter contro la sentenza 20 aprile 2010 della Corte d'Appello di Roma.

Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.

Udito il P.G. Eugenio Selvaggi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato Alfredo Gaito per la ricorrente.

Udite le dichiarazioni di Kate Schuchter.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato che sussistono le condizioni per l'estradizione verso gli Stati Uniti di Kate Schuchter (alias Kaete Moreau) per la celebrazione a suo carico del processo per tutti i capi di accusa di cui alla domanda, fatta eccezione per quello relativo al delitto di riciclaggio.

2. Contro tale sentenza ricorre la Schuchter che in primo luogo ripropone in questa Sede la questione di legittimità costituzionale degli artt. 704 e 127 c.p.p. nella parte in cui prevedono per l'estradizione il rito camerale e non quello della pubblica udienza.

3. Deduce quindi la violazione dell'art.705 c.p.p. in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto di non dover rendere alcuna valutazione circa l'effettiva gravità e consistenza degli elementi di prova indicati a carico dell'estradata, essendo sufficiente – a suo dire – la loro apparente ragionevolezza.

Se tali elementi fossero stati valutati si sarebbe dovuto concludere che nella specie non si verteva in ipotesi di truffa, ma di appropriazione indebita da parte del Frankel e che quindi le condotte addebitate alla ricorrente costituivano un *post factum* non punibile di un delitto già perfezionatosi. Tanto più che la documentazione che si dice essere stata formata dalla Schuchter era di molto successiva all'avvenuta appropriazione, fatta dal Frankel già prima del 1996 servendosi di una struttura cui parteciparono altri soggetti.

4. L'attività della ricorrente non era riconducibile ad una frode telematica perché estranea alla compravendita di titoli mobiliari, ma costituiva un mero artificio per dissimulare le appropriazioni già commesse dal Frankel, senza turbativa del mercato azionario o obbligazionario non attinto da alcuna operazione fraudolenta. Sul punto era stata segnalata la necessità della richiesta di documentazione aggiuntiva, segnalazione immotivatamente respinta. E ciò ritenendo che la ricorrente dovesse rispondere anche di falso in atto pubblico commesso da privato, laddove i report di acquisto materialmente redatti costituiscono documentazione prettamente privata in quanto provenienti da soggetto sfornito di qualsiasi funzione pubblica.

5. In tal modo mancava anche ogni contributo causale della ricorrente all'associazione per delinquere organizzata dal Frankel e ciò anche senza dire che la disciplina degli Stati Uniti che si assume violata e per la quale l'estradizione è stata richiesta (R.I.C.O. ACT) configura piuttosto una sorta di aggravante derivante dal concorso di persone in reati e non comprende la punibilità del semplice fatto di associarsi. In tal modo mancherebbe anche ogni corrispondenza di questa figura con ipotesi previste dalla legge italiana, tanto più che gli elementi di prova addotti a carico della Schuchter sono sprovvisti di ogni consistenza dimostrativa specie sotto il profilo della consapevolezza.

6. La ricorrente reitera in questa Sede le istanze di integrazione probatoria, chiedendo di essere esaminata e di acquisire in contraddittorio le dichiarazioni degli accusatori e per rogatoria in Svizzera dati documentali già elencati dinanzi alla Corte d'Appello. Richieste –queste– che assume essere manifestazione di diritti costituzionalmente garantiti.

7. Rileva quindi che le pene previste negli Stati Uniti per i reati contestati sono contrarie al senso di umanità e alla funzione della pena indicata dall'art.27 della Costituzione.

8. Infine deduce violazione di legge, con riferimento alla gerarchia delle fonti normative indicata nell'art.698 c.p.p., quanto all'interpretazione del Trattato Italia USA nel senso che per l'extradizione ivi prevista non si dovrebbe tener conto dell'avvenuta prescrizione del reato secondo l'ordinamento italiano.

9. Nelle note illustrative presentate in prossimità dell'udienza la ricorrente osserva che la "pena esagerata" (nella specie con scadenza oltre il 2300) si pone in contrasto con l'art.3 C.E.D.U. e che tale contrasto deve essere risolto dal giudice nazionale o sollecitando la Corte Costituzionale o applicando direttamente la garanzia entrata a far parte dei principi generali dell'Unione Europea attraverso il Trattato di Lisbona. Ciò tanto più considerando che l'estradata è cittadina comunitaria di nazionalità tedesca.

Richiama poi rapporti di O.N.G. diretti ad illustrare il tasso di iniquità del regime penitenziario cui sarebbe assoggettata, specie perché cittadina straniera negli USA.

Ricorda infine che essendo maturata la prescrizione dei reati ascrittibile secondo il diritto italiano va applicato l'art.1 del Trattato di estradizione Unione Europea USA del 2003 che riafferma il principio della doppia punibilità o ritenendo abrogato l'art.VIII del Trattato Italia -USA o sollevando questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del rito camerale prescritto per i procedimenti di estradizione, promossa in relazione agli artt.3, 11, 24 , 111 e 117 Cost.. Occorre a tal fine richiamare gli insegnamenti del giudice delle leggi circa l'ampia discrezionalità affidata al legislatore nella disciplina dei procedimenti giudiziari in genere, osservando che per quello di estradizione in specie non è stata ritenuto necessario attivare la garanzia del diretto controllo popolare, in ragione del suo carattere complementare.

Il procedimento di estradizione non decide infatti della colpevolezza dell'estradata, ma semplicemente della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, Stato nel quale avverrà il processo di cognizione a carico del soggetto.

Tale carattere complementare non può peraltro essere fondatamente negato argomentando dal fatto che, oltre l'extradizione processuale, sussiste anche un'extradizione esecutiva. Anche in quest'ultimo caso infatti il giudice dello Stato richiesto non affronta il merito della situazione dell'estradata, ma valuta il titolo estero sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali nella sua formazione e nel suo contenuto dispositivo, perché si instauri, all'estero, un rapporto di esecuzione con il condannato.

Osservazioni che portano anche a ritenere privo di rilevanza il richiamo alle sentenze della C.E.D.U. 13 novembre 2007, in causa Bocellari e Rizza c/Italia e 8 luglio 2008 Pierre c/ Italia nonché alla successiva sentenza n.93 del 2010 della Corte Costituzionale in materia di rito da seguirsi per le misure di prevenzione, procedimento quest'ultimo riconducibile all'art.6 della Convenzione, laddove quello in esame, per quanto è

stato osservato, deve piuttosto inquadrarsi nella previsione dell'art.5, che non contempla la necessità dell'udienza pubblica.

2. In ordine al mancato controllo dei gravi indizi di colpevolezza, va poi osservato che correttamente la Corte d'Appello, secondo quanto previsto dal trattato bilaterale Italia Stati Uniti ratificato con l.16 marzo 2009, n.25, che ha confermato sul punto l'art. X comma 3 lett.b del precedente trattato ratificato con l.26 giugno 1984, n.225, ha preso atto degli elementi di prova indicati nella documentazione prodotta dallo Stato richiedente.

A seguito della lettura di tali elementi è stato affermato che quanto prodotto forniva una base ragionevole per ritenere che la Schuchter avesse concorso nei reati di truffa, di falso e di associazione finalizzata alla truffa. Conclusione, questa, che nel ricorso non viene messa in dubbio sotto il profilo della logicità intrinseca, ma che viene avversata in base ad una diversa ricostruzione del fatto, per avvalorare la quale non solo si dovrebbe valutare l'effettiva gravità e consistenza delle prove indicate, ma si dovrebbe addirittura integrare il panorama probatorio, con un esame dell'estradanda e con l'acquisizione in contraddittorio delle dichiarazioni degli accusatori e, per rogatoria, di dati documentali in Svizzera.

Al riguardo va in primo luogo condivisa l'osservazione contenuta nella sentenza impugnata per cui la diversa ricostruzione del fatto, tesa a ricondurre la truffa ad un'appropriazione indebita in cui l'attività della Schuchter si relega in un *post factum* non punibile, è opera di una tanto evidente quanto arbitraria scissione dei singoli elementi delle condotte concorsuali. Ma pure non tenendo conto di tale osservazione, seguire la ricorrente su questo piano significherebbe alterare il procedimento di estradizione, sino a renderlo un vero e proprio processo di merito anticipato.

3. Né può accogliersi l'ulteriore rilievo della non corrispondenza del reato di associazione previsto dal R.I.C.O. ACT con l'associazione a delinquere della legislazione nazionale. A parte il fatto che la possibilità di concedere estradizione in riferimento al R.I.C.O. ACT è contemplata anche nel trattato tra Unione Europea e Stati Uniti, la fattispecie in parola è stata ritenuta aver riscontro nel delitto nazionale di associazione per delinquere sin dalla Cass. sez.I ord.15 dicembre 1972 ord. n.1649 Coppola, in base all'osservazione che gli elementi fondamentali tra le due figure sono comuni, con la sola differenza che la norma straniera è più restrittiva, richiedendo per la sua applicazione l'avvenuta consumazione dei reati fine.

4. Quanto all'avvenuta prescrizione per l'ordinamento italiano dei reati contestati, questa Corte ha costantemente ritenuto, anche e proprio in riferimento al trattato tra Italia e Stati Uniti (cfr. p.es. sez.6, 16 maggio 2002 n.2417 Parretti), che ai fini del principio della doppia incriminabilità, rileva unicamente che la conformità di un fatto ad una fattispecie astratta di reato sia prevista da entrambi gli ordinamenti e che è invece irrilevante – sempre ai fini di tale principio – che sussistano eventuali diverse condizioni di procedibilità o di estinzione del reato. Ciò è stato detto per la formula dell'art.13 c.p., escludendosi così che sussistesse un contrasto logico tra la norma indicata e la possibilità di concedere l'extradizione anche nel

caso di prescrizione maturata per l'ordinamento richiesto, possibilità che dunque non rappresenta una deroga al principio della doppia incriminabilità.

Ma l'esclusione del contrasto vale anche per i principi di doppia incriminazione espressi nel trattato Unione Europea USA con la conseguenza che anche in relazione a tale termine di paragone è pienamente valida ed efficace la clausola contenuta nell'art. VIII del trattato per cui l'extradizione non è consentita solo "nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente".

5. In ordine al timore di una pena esagerata è stata acquisita agli atti, su iniziativa del P.G., una comunicazione dell' U.S. Department of Justice che, proprio con riferimento alla posizione della Schuchter, ha reso conto di un sistema di determinazione della pena analogo a quello del nazionale reato continuato. Tanto è sufficiente ai fini del controllo di legittimità, mentre l'osservazione della difesa che la comunicazione pervenuta non corrisponde ad un impegno formale a non applicare il cumulo materiale delle pene, può rilevare ai fini dell'esercizio della discrezionalità politica da parte del Ministro.

6. Come pure, trattandosi di estradizione verso un Paese di antica e luminosa democrazia, non sono verificabili dall'autorità giudiziaria i paventati trattamenti disumani nell'esecuzione delle pene, per altri casi denunciati da O.N.G.

Denunce che potranno anch'esse rilevare ai fini dell'esercizio dei poteri governativi, sede in cui saranno esaminate anche le condizioni di salute psicofisica dell'estradata e le ripercussioni su di esse della consegna allo Stato richiedente.

7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 9 novembre 2010

Il Funzionario Giudiziario
Lidia SCALIA

Scalia

Depositato in Cancelleria



oggi **15 NOV. 2010**
IL CANCELLIERE C1 SUPER

Scalia

Il Presidente